



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI
Collegio dei Revisori dei conti**

Sassari, li 16 settembre 2025

Verbale n. 10

Visto l'art. 2404 co. 1, del c.c. (sulla possibilità di svolgimento della riunione con mezzi telematici), il giorno 16 settembre 2025, alle ore 8.30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:

Dott. Leonardo Tilocca	- Rappresentante Ministero Economia e Finanze
Rag. Stefania Fusco	- Rappresentante Regione Sardegna
Dott. Fabrizio Leotta	- Rappresentante Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ordine del giorno:

1. Parere ex art. 40 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa per l'anno 2025;
2. Varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, parere ex art. 40 bis D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa, anno 2025", l'Ente ha presentato in data 6 agosto 2025 la relazione di cui alla Circ. MEF – RGS 19 luglio 2012, n. 25.

Il totale delle risorse di parte fissa ammonta a € 175.890,40. L'importo consolidato è pari a € 152.367,55. Si rileva che l'importo discende dalla differenza tra l'importo delle risorse storiche consolidate, pari a € 307.367,55, e l'importo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, pari a € 155.000,00.



L'importo consolidato di € 152.367,55 è aumentato di:

- a) € 3.494,40 ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. a CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015); l'importo è naturalmente uguale a quell'anno dell'anno precedente.
- b) € 4.776,20 ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. b CCNL 21 maggio 2018 (differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche e l'incremento iniziale riconosciuto alle stesse posizioni);
- c) Nessun importo ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. c CCNL 21 maggio 2018 (è previsto un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio). Se i dipendenti cessati dal servizio nell'anno precedente non godono dei suddetti istituti economici, l'importo è pari a 0;
- d) € 3.295,50 ex art. 79, co. 1, lett. b) CCNL 16 novembre 2022 (è previsto un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018);
- e) Nessun importo ex art. 79, co. 1, lett. c) CCNL 16 novembre 2022 (risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale) in assenza di assunzioni.
- f) € 11.956,75 ex art. 79, co. 1, lett. d) CCNL 16 novembre 2022 (per differenze stipendiali).

Le risorse di parte variabile ammontano a € 176.604,93, di cui:

- a) € 2.843,87 ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, con richiamo all'art. 67, co. 3, lett. c CCNL 21 maggio 2018, risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.
- b) Nessun importo ex art. 79, co. 2 lett. a) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. d CCNL 21 maggio 2018, per frazioni di R.I.A.;
- c) € 17.748,52 ex art. 79, co. 2, lett. b) CCNL 16 novembre 2022, che richiama l'art. 67, co. 3, lett. h e co. 4 CCNL 21 maggio 2018, per il quale ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo



massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

d) € 138.548,00 ex art. 79, co. 2, lett. c) CCNL 16 novembre 2022, ossia risorse finalizzate a adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti;

e) € 8.511,65, ex art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 16 novembre 2022, per risparmi su lavoro straordinario dell'anno precedente accertato a consuntivo; l'orientamento applicativo ARAN CF 215 del 28 marzo 2023 precisa che "si tratta di "somme residue" e che esse vanno "accertate a consuntivo". Pertanto, l'incremento variabile del Fondo di un dato anno sarà costituito dall'importo che residua dal budget destinato allo straordinario nell'anno precedente".

f) € 2.766,67 ex art. 79, co. 3 CCNL 16 novembre 2022, per il quale "gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017". L'orientamento applicativo ARAN CFL 2011 del 28 marzo 2023 precisa che "tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi (all'anno 2022), fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio".

g) Nessun importo ex art. 79, co. 5 CCNL 16 novembre 2022, per il quale le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) - incremento, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018 - di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. Non è, pertanto, possibile computarle negli anni successivi.

h) € 6.186,12 ex art. 80 CCNL 16 novembre 2022, per il quale "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile". A tal proposito, si veda l'Orientamento applicativo ARAN n. 35083 del 9 luglio 2025.



L'analisi delle voci da escludere dalla limitazione prevista dall'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 viene operata tenendo presenti in particolare le coordinate enucleate nella nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18 dicembre 2018.

Con riferimento alle voci ex art. 79, co. 1, lett. a) CCNL 16 novembre 2022 che richiama l'art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 21 maggio 2018 è opportuno richiamare il disposto dell'art. 11, co. 1 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: per il quale "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento ... agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

La Dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 22 maggio 2018 prevede del resto che "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

È utile in proposito richiamare anche Corte Conti, Sez. Aut., 18 ottobre 2018, n. 19, con riferimento al Comparto Funzioni Locali, per la quale "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

In tal senso anche la Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 5), nel riferirsi (tra le risorse escluse dalla limitazione normativa) a "risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica".

Con riferimento alla voce (per € 8.511,65) di cui all'art. 79, co. 2, lett. d) CCNL 16 novembre 2022 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del



CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo), le stesse non paiono ricomprese nel limite di cui all'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente.

Con riferimento alla voce (per 6.186,12) di cui all'art. 80 CCNL 16 novembre 2022, ult. per. ("Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"), si ritiene che le stesse non siano ricomprese nel limite di cui all'art. 23, co. 2 D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, sulla base delle indicazioni contenute nella Circ. MEF, RGS, 18 dicembre 2018, n. 257831 (pag. 4), nella parte in cui si riferisce a risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente.

Per entrambe le voci trattate nei due capoversi precedenti, può farsi riferimento altresì alle indicazioni contenute nella Circ. Mef, RGS, 10 giugno 2022, n. 25

Il Collegio, con verbale n. 7 del 23 giugno 2025, ha espresso parere favorevole sulla compatibilità economico finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e il rispetto dei vincoli finanziari in ordine alla consistenza delle risorse assegnate al Fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL Comparto Funzioni Locali 2019 – 2021 per l'anno 2025.

La copertura finanziaria è attestata nel Bilancio preventivo 2025, al mastro "competenze al personale", approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 30 dicembre 2024, n. 16.

L'ipotesi di contratto collettivo sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate è in linea con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

In particolare, l'articolato contrattuale prevede:

- Fondo per la produttività collettiva: € 120.750,50 ex art. 80, co. 2, lett. a, del CCNL 16 novembre 2022. La valutazione avverrà in base al "Sistema di valutazione e misurazione della performance"



e la corresponsione dei compensi avverrà solo a seguito della valutazione da parte dell'OIV della Relazione sulla performance (pag. 13-15);

- Fondo per il premio individuale: € 10.000,00 destinati a corrispondere la maggiorazione sul premio individuale in conformità al CCDI del 27 novembre 2019 - triennio giuridico;
- Fondo per pagamento indennità legate a particolari condizioni di lavoro: € 8.000,00, destinati a remunerare l'indennità di cui all'art. 80 comma 2, lett. c, CCNL 16/11/2022 e 70 bis CCNL del 21 maggio 2018;
- Fondo per pagamento di ulteriori indennità: € 2.000,00 destinati a remunerare l'indennità di cui all'art. 80 comma 2, lett. d, del CCNL 16 novembre 2022 (indennità di turno, indennità di reperibilità ecc.);
- Fondo indennità per specifiche responsabilità: € 61.200,00 destinati al pagamento di indennità per l'attribuzione ai dipendenti di categoria B, C e D - non titolari di funzioni dell'area delle posizioni organizzative - di compiti che comportano specifiche responsabilità, ai sensi dell'art. all'art. 80 comma 2, lett. e, del CCNL 16/11/2022;
- Fondo per compensi previsti da disposizioni di legge di cui all'art. 80 comma 2, lett. c, CCNL 16/11/2022: € 2.843,87. Il riferimento è, nel caso di specie, ai compensi per "attività tecniche previste dalla norma in ordine alla programmazione dei lavori, servizi e forniture" (pag. 14).
- Fondo per differenziali stipendiali di nuova attribuzione: € 10.000,00, risorse destinate a finanziare le nuove progressioni economiche con decorrenza gennaio 2025;

Tutto ciò premesso, il Collegio

CERTIFICA

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, inerente alla contrattazione integrativa sul Fondo delle risorse accessorie è comprensibile e verificabile in ogni modulo di interesse;



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

- che, sulla base della documentazione esibita le risorse da destinare alla contrattazione decentrata sono state quantificate dall'Ente camerale in conformità a quanto stabilito dalle vigenti leggi e disposizioni contrattuali;
- il positivo controllo sulla comparabilità dei costi della contrattazione integrativa sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- il rispetto delle previsioni dettate dall'art. 23 co. 2 D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Per quanto premesso, il Collegio dei Revisori dei conti

ESPRIME

Parere favorevole sulla compatibilità economico finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato sull'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e finanziari.

La seduta è chiusa alle ore 10.30.

Dott. Leonardo Tilocca

- Rappresentante Ministero Economia e Finanze

Rag. Stefania Fusco

- Rappresentante Regione Sardegna

Dott. Fabrizio Leotta

- Rappresentante Ministero delle Imprese e del Made in Italy